

N. 1630/2020 R.G.



TRIBUNALE DI BRESCIA

SEZIONE LAVORO

DECRETO EX ART. 28 L. 300/1970

Il Giudice del Lavoro, dott. Maurizio Giuseppe CIOCCA, nel procedimento *ex art.* 28 l. 300/1970 promosso

da

FGU - FEDERAZIONE GILDA-UNAMS di BRESCIA, con l'Avv. Lombardi
CISL SCUOLA BRESCIA VALLECAMONICA, con l'Avv. Bartolini
**FLC CGIL BRESCIA FEDERAZIONE LAVORATORI DELLA
CONOSCENZA**, con l'Avv. Agostini e l'Avv. Vasapolli
SNALS - CONFSAL DI BRESCIA, con l'Avv. Girelli
FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA BRESCIA, con l'Avv. Ganzerli

contro

LICEO SCIENTIFICO STATALE 'ENRICO FERMI' DI SALO', con
l'Avvocatura dello Stato di Brescia

letti gli atti,

esaminati i documenti,

a scioglimento della riserva assunta il 23.10.2020,

RILEVATO

- che le parti ricorrenti hanno agito nei confronti del LICEO SCIENTIFICO STATALE 'ENRICO FERMI' DI SALO' chiedendo, innanzitutto, l'accertamento della antisindacalità della condotta serbata dalla dirigente scolastica nel corso della contrattazione integrativa di istituto per l'a.s. 2019/20 ed hanno conseguentemente domandato di ordinare che la stessa cessasse tale contegno e ne rimuovesse gli effetti, in particolare con l'annullamento dell'atto unilaterale assunto in data 13.8.2020 e con la convocazione delle sigle sindacali per la riapertura delle trattative a fronte della presentazione di una proposta unitaria ed organica, nel rispetto delle forme e dei tempi previsti dalla normativa di settore;
- che le organizzazioni di categoria hanno altresì invocato l'adozione di un ordine giudiziale rivolto alla medesima dirigente scolastica affinché quest'ultima intraprendesse e proseguisse la contrattazione integrativa di istituto anche per l'anno scolastico in corso, così come per quelli successivi, in conformità a quanto disposto



dalla disciplina vigente in materia di iniziativa, di informativa e di confronto tra le parti nonché in ossequio ai principi di diligenza e di buona fede;

- che le medesime sigle sindacali hanno infine domandato che venisse ordinato alla dirigente scolastica di attivare le procedure previste dal Protocollo di Intesa del 19.5.2020 in tema di misure di contrasto all'emergenza epidemiologica in atto;
- che il LICEO SCIENTIFICO STATALE 'ENRICO FERMI' DI SALO' si è costituito in giudizio contestando in fatto e in diritto le deduzioni avversarie e chiedendo, in definitiva, la reiezione del ricorso;

CONSIDERATO

- che, nel caso di specie, la difesa di parte resistente non ha sollevato alcuna eccezione in ordine alla carenza di *legitimitatio ad causam* del LICEO SCIENTIFICO STATALE 'ENRICO FERMI' DI SALO', pur essendo lo stesso una mera articolazione periferica priva di personalità giuridica (cfr. Cass., sez. lav., sent. 26.3.2008, n. 7862), così che – ai sensi dell'art. 4 l. 260/1958, riguardante i giudizi in cui il patrocinio della parte pubblica venga assunto dall'Avvocatura dello Stato – l'erronea individuazione dell'organo legittimato a resistente in giudizio non comporta la mancata costituzione del rapporto processuale, bensì un'irregolarità ormai sanata per assenza di contestazioni formulate da parte dell'Amministrazione scolastica (cfr. Cass., sez. un., sent. 14.2.2006, n. 3117; Cass., sez. un., sent. 27.11.2018, n. 30649; Cass., sez. lav., sent. 20.10.2020, n. 22802);

CONSIDERATO

- che la normativa rilevante nel caso di specie deve essere individuata nelle previsioni della contrattazione collettiva di riferimento (cfr. doc. 58, fascicolo ricorrente), laddove è stabilito che *“il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie indicate nelle specifiche sezioni. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale”* (art. 7, c. 3);
- che lo stesso CCNL di settore ha al contempo dettagliato l'iter procedimentale che deve essere seguito nelle trattative volte alla sottoscrizione dell'accordo integrativo di istituto, precisando innanzitutto che *“l'informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei relativi strumenti”* e chiarendo in particolare che *“l'informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell'amministrazione, ai soggetti sindacali al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione integrativa previste nei successivi artt. 6 e 7. L'informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali, secondo quanto previsto*



nelle specifiche sezioni, di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali i successivi articoli prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione. ... Nelle Istituzioni scolastiche ed educative l'informazione ... è data dal dirigente scolastico in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico" (art. 5);

- il contratto collettivo integrativo di istituto (cfr. doc. 1, fascicolo ricorrente) ha inoltre precisato che la dirigenza scolastica è gravata di specifici obblighi informativi nei confronti delle organizzazioni sindacali, dovendo fornire *"l'informazione, preventiva e successiva, in tempi congrui, nel corso di appositi incontri, mettendo a disposizione la documentazione relativa agli atti ed alle delibere degli Organi Collegiali, non appena da essi definiti, ed ogni altro dato ed elemento riguardanti le materie di contrattazione integrativa e di confronto"* (art. 6, c. 2), chiarendo altresì che *"all'avvio della contrattazione integrativa il Dirigente, sulla base dei dati in suo possesso, fornisce alla Parte Sindacale tutte le informazioni disponibili circa la natura, l'entità e la struttura delle varie risorse economiche oggetto della trattativa"* (art. 39, c. 2);

- che il CCNL di settore ha poi disposto che, sulla base delle informazioni così condivise dall'Amministrazione scolastica, si debba svolgere una compiuta e serrata attività di confronto tra le parti, mediante l'instaurazione di un *"dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione intende adottare. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, amministrazione e soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, anche singolarmente. L'incontro può anche essere proposto dall'amministrazione contestualmente all'invio dell'informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a quindici giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse"* (art. 6, c. 1 e 2);

- che la contrattazione collettiva in esame ha al contempo delineato le tempistiche entro cui il dirigente scolastico è chiamato ad avviare l'interlocuzione con le organizzazioni sindacali, disponendo che lo stesso *"deve formalizzare la propria proposta contrattuale entro termini congrui con l'inizio dell'anno scolastico, e, in ogni caso, entro i successivi dieci giorni lavorativi decorrenti dall'inizio delle trattative. Queste ultime devono comunque iniziare non oltre il 15 settembre"* (art. 6, doc. 59, fascicolo ricorrente; cfr. art. 1, c. 10, doc. 58 fascicolo ricorrente) e definendo altresì che *"la sessione negoziale di contrattazione integrativa è avviata entro il 15 settembre e la durata della stessa ... non può comunque protrarsi*



oltre il 30 novembre” (art. 22, c. 7);

- che lo stesso contratto collettivo ha infine chiarito che la conclusione delle trattative con le rappresentanze sindacali può anche consistere in un atto adottato in via unilaterale dalla Pubblica Amministrazione, qualora *“il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell’azione amministrativa”*, ma soltanto *“in via provvisoria ... fino alla successiva sottoscrizione”* di un effettivo accordo tra le parti, essendo in tal senso necessario proseguire *“le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell’accordo”* (art. 7, c. 7);

CONSIDERATO

- che la condotta serbata dall’Amministrazione convenuta risulta essersi posta in aperto contrasto con tale normativa, sotto molteplici profili;

- che, innanzitutto, la dirigente scolastica del LICEO SCIENTIFICO STATALE ‘ENRICO FERMI’ DI SALO’ ha omesso di formulare una compiuta proposta contrattuale entro termini congrui, atteso che la disciplina di settore individua, perlomeno indicativamente, al 15 settembre di ogni anno la data entro cui dovrebbe avere avvio la sessione negoziale sulle ipotesi di ripartizione dei fondi integrativi di istituto, mentre nel caso di specie è documentale che, con riguardo all’a.s. 2019/20, le proposte inerenti al personale docente e al personale ATA siano state trasmesse alle organizzazioni sindacali rispettivamente e solamente in data 23.1.2020 (cfr. doc. 53, fascicolo ricorrente) e in data 9.7.2020 (cfr. doc. 40, fascicolo ricorrente), né vi è contestazione in ordine il fatto che, nella pendenza del presente giudizio, nessuna proposta fosse stata ancora sottoposta all’attenzione e alla valutazione delle organizzazioni sindacali con riguardo all’a.s. 2020/21;

- che, oltre a ciò, parte resistente risulta aver condiviso informazioni utili alla conduzione delle trattative soltanto in maniera frammentaria e disorganica, mettendo a disposizione delle associazioni di categoria un coacervo di dati, in momenti tra loro successivi e al di fuori un reale ordine sistematico (cfr. doc. A, fascicolo resistente), così che si deve convenire con parte ricorrente laddove ha rilevato l’esistenza di una disarticolata massa di elementi informativi nonché una stratificazione documentale di pressoché impossibile intelleggibilità;

- che l’Amministrazione scolastica ha poi ritenuto definitivo il contenuto dell’atto unilaterale adottato il 13.8.2020, senza tuttavia tener conto del fatto che tale provvedimento è destinato ad avere natura provvisoria ed interinale in ragione dell’obbligo posto dalla contrattazione collettiva secondo cui le trattative devono



comunque essere protrate sino alla sollecita individuazione di una soluzione condivisa tra le parti;

CONSIDERATO

- che tutto ciò risulta integrare gli estremi di una lesione delle prerogative sindacali;
- che, in particolare, la tardiva formulazione di una proposta contrattuale per la ripartizione dei fondi integrativi di istituto nonché la mancanza di una compiuta e ordinata informazione preventiva hanno esposto le organizzazioni ricorrenti ad una effettiva vanificazione – o quantomeno ad una significativa limitazione – della possibilità di partecipare alle trattative in maniera attiva, con piena cognizione di causa e in una posizione di parità rispetto all'Amministrazione scolastica;
- che, allo stesso modo, l'adozione di un atto unilaterale da parte del LICEO SCIENTIFICO STATALE 'ENRICO FERMI' DI SALO' al termine dell'a.s. 2019/20, seppur prevista dalla disciplina di settore nei casi in cui vi sia il rischio di un pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, si è risolta in una compromissione della libertà e dell'attività sindacale nella misura in cui la dirigente scolastica ha inteso tale provvedimento come definitivo ed immutabile, con una sostanziale estromissione delle associazioni di categoria dalle ulteriori trattative comunque necessarie;
- che, sotto altro profilo, l'Amministrazione resistente non ha neppure contestato la mancata attivazione delle relazioni sindacali per il raggiungimento di un'intesa a livello di istituto in tema di misure di contrasto all'emergenza epidemiologica in atto, invece prevista dal Protocollo del 19.5.2020 (cfr. doc. 30, fascicolo ricorrente), così che le organizzazioni ricorrenti risultano essere state illegittimamente escluse anche da tale ambito di concertazione;

CONSIDERATO

- che la giurisprudenza di merito, in relazione a casi analoghi a quelli in controversia, ha già avuto modo di osservare che *“nella violazione dell'iter procedurale di cui all'art. 6 citato deve ritenersi ... accertata la sussistenza di una condotta antisindacale dell'Amministrazione convenuta, sia per i ritardi procedurali, sia soprattutto per il mancato compimento della procedura, sia conseguentemente per il discredito che una tale condotta era idonea a determinare in ordine all'efficacia dell'azione sindacale davanti ai propri iscritti, con una ricaduta sull'immagine del Sindacato”* (Trib. Firenze, sez. lav., decr. 4.1.2012);
- che nello stesso senso è stato altresì precisato che *“l'omessa informazione preventiva e successiva prevista dal c.c.n.l. di comparto delinea una condotta antisindacale, ledendo gli interessi*



collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, e ciò in quanto l'informativa preventiva ha indubbiamente una funzione prodromica alla contrattazione, consentendo alle sigle sindacali una preparazione adeguata per la contrattazione, mentre l'informativa successiva assolve ad una funzione di controllo sull'attuazione della contrattazione' (Trib. Milano, sez. lav., decr. 9.3.2017);

CONSIDERATO

- che sussiste altresì il requisito dell'attualità della condotta denunciata, in quanto l'atto unilaterale adottato dall'Amministrazione convenuta al termine dell'a.s. 2019/20 continua ad essere produttivo di effetti e non consta alcuna convocazione delle organizzazioni di categoria per la prosecuzione delle trattative ai sensi dell'art. 7, c. 7, del CCNL di settore, né vi è evidenza del fatto che il LICEO SCIENTIFICO STATALE 'ENRICO FERMI' DI SALO', nei mesi di settembre ed ottobre 2020, abbia comunicato alcuna proposta contrattuale per la ripartizione dei fondi integrativi di istituto con riferimento all'a.s. 2020/21;
- che, analogamente, il protocollo sanitario approntato dalla dirigente scolastica in data 6.6.2020 (cfr. doc. 36, fascicolo ricorrente) appare tuttora in vigore, così che il contegno serbato da parte resistente non risulta aver cessato di comprimere le prerogative sindacali anche con riferimento a tale specifico aspetto;

RITENUTO

- che, alla luce di tutto ciò, deve essere accertata la natura antisindacale della condotta tenuta dalla dirigente scolastica del LICEO SCIENTIFICO STATALE 'ENRICO FERMI' DI SALO' laddove: (i) ha avviato tardivamente le trattative per la ripartizione dei fondi integrativi di istituto per l'a.s. 2019/20, elaborando proposte intempestive e fornendo alle parti ricorrenti informazioni frammentate e disorganiche; (ii) non risulta aver avviato analoghe trattative in relazione all'a.s. 2020/21; (iii) ha adottato l'atto unilaterale del 13.8.2020 senza dar corso ad alcuna prosecuzione delle trattative al fine di individuare un successivo accordo con le associazioni di categoria; (iv) ha omesso di convocare le organizzazioni sindacali per il raggiungimento di un'intesa in tema di misure di contrasto all'emergenza epidemiologica in atto;
- che non appare invece possibile ravvisare alcuna compromissione delle prerogative delle organizzazioni di categoria con riferimento ad anni scolastici successivi a quello in corso, difettando l'ineludibile requisito di attualità cui l'art. 28 l. 300/1970 subordina ogni intervento repressivo di una condotta antisindacale, potendosi al più ordinare al datore di lavoro di astenersi dal reiterare in futuro le



medesime condotte già poste in essere;

RITENUTO

- che vada pertanto ordinato all'Amministrazione resistente di cessare immediatamente le predette condotte antisindacali, con rimozione dei relativi effetti e con obbligo di astenersi dal reiterare in futuro i medesimi comportamenti;
- che, in particolare, nei confronti di parte convenuta deve essere ordinata: (i) la pronta riapertura delle trattative per la ripartizione dei fondi integrativi di istituto con riferimento all'a.s. 2019/20, al fine di raggiungere in tempi celeri ad un accordo con le associazioni di categoria a superamento dell'atto unilaterale adottato il 13.8.2020; (ii) l'immediata convocazione delle parti sindacali, comunque entro e non oltre il termine del 9.12.2020, al fine di dare avvio alle trattative per la ripartizione dei fondi integrativi di istituto in relazione all'a.s. 2020/21, previa comunicazione da parte resistente di compiute proposte contrattuali corredate da informazioni e da dati completi nonché organicamente strutturati; (iii) la pronta convocazione delle sigle sindacali in relazione agli obiettivi previsti dal Protocollo di Intesa del 19.5.2020 in tema di misure di contrasto all'emergenza epidemiologica in atto; (iv) l'immediata pubblicazione del presente decreto sul sito *internet* istituzionale del LICEO SCIENTIFICO STATALE 'ENRICO FERMI' DI SALO' per un periodo di tempo pari ad almeno trenta giorni (cfr. Cass., sez. lav., sent. 18.7.2006, n. 16383);
- che, di contro, non risultano sussistere gli estremi per un annullamento dell'atto unilaterale adottato dalla dirigente scolastica in data 13.8.2020, atteso che la contrattazione collettiva contempla la possibilità di ricorrere a tale strumento, per quanto in via provvisoria, prevedendo a tutela delle rappresentanze sindacali la prosecuzione delle trattative sino al celere raggiungimento di un accordo tra le parti;

RITENUTO

che le spese di lite – ai sensi dell'art. 91 c.p.c. – debbano essere poste a carico di parte resistente secondo il principio di soccombenza, nella misura di seguito indicata;

ACCERTA

la natura antisindacale del comportamento posto in essere dall'Amministrazione resistente laddove: (i) ha avviato tardivamente le trattative per la ripartizione dei fondi integrativi di istituto per l'a.s. 2019/20, elaborando proposte intempestive e fornendo alle parti ricorrenti informazioni frammentate e disorganiche; (ii) non risulta aver avviato analoghe trattative in relazione all'a.s. 2020/21; (iii) ha adottato l'atto



unilaterale del 13.8.2020 senza dar corso ad alcuna prosecuzione delle trattative al fine di individuare un successivo accordo con le associazioni di categoria; (iv) ha ommesso di convocare le organizzazioni sindacali per la condivisione di un'intesa in tema di misure di contrasto all'emergenza epidemiologica in atto;

ORDINA

a parte convenuta di cessare immediatamente le predette condotte antisindacali, di astenersi dal reiterarle in futuro e di rimuoverne gli effetti, con conseguente obbligo di: (i) pronta riapertura delle trattative per la ripartizione dei fondi integrativi di istituto con riferimento all'a.s. 2019/20, al fine di raggiungere in tempi celeri ad un accordo con le associazioni di categoria a superamento dell'atto unilaterale adottato il 13.8.2020; (ii) immediata convocazione delle parti sindacali, comunque entro e non oltre il termine del 9.12.2020, al fine di dare avvio alle trattative per la ripartizione dei fondi integrativi di istituto in relazione all'a.s. 2020/21, previa comunicazione da parte resistente di compiute proposte contrattuali corredate da informazioni e da dati completi nonché organicamente strutturati; (iii) pronta convocazione delle sigle sindacali in relazione agli obiettivi previsti dal Protocollo di Intesa del 19.5.2020 in tema di misure di contrasto all'emergenza epidemiologica in atto; (iv) immediata pubblicazione del presente decreto sul sito *internet* istituzionale del LICEO SCIENTIFICO STATALE 'ENRICO FERMI' DI SALO' per un periodo di tempo pari ad almeno trenta giorni;

CONDANNA

parte resistente alla rifusione delle spese di lite nella misura complessiva di euro 2.500,00 oltre iva e cpa;

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.

Brescia, 21/11/2020

IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Maurizio Giuseppe CIOCCA

